

ALLEGATO C)

COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
Provincia di Forlì – Cesena

REP....

CONVENZIONE PER L'ASSEGNAZIONE IN USO TEMPORANEO, IN ORARIO EXTRA-DIDATTICO, DELLA SALA GINNICA DELLA SCUOLA PRIMARIA "MARIA MONTESSORI" PER LE STAGIONI SPORTIVE 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029, CON RINNOVO PER UN ANNO.

L'anno duemilaventisei (2026), il giorno del mese di, presso la sede del Comune di San Mauro Pascoli, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto e ragione di legge, sottoscritta:

- dal Comune di San Mauro Pascoli (C.F.81001550409) di seguito denominato "Comune", per il quale interviene nel presente atto il Dott. Francesco Valente, nato a, domiciliato per la carica in San Mauro Pascoli, in Piazza Mazzini n. 3, nella sua esclusiva qualità di Responsabile E.Q. Area Amministrativa del Comune, come da incarico conferito con Decreto sindacale n. 9 del 01/07/2025;
- dall'Istituto Comprensivo di San Mauro Pascoli (C.F.90056170401), di seguito denominato "Istituto Comprensivo", con sede in Via Pietro Nenni 2, 47030 San Mauro Pascoli (FC), per il quale interviene il Dott. Jaime Amaducci nella sua esclusiva qualità di Dirigente Scolastico pro tempore;

E

- dal Sig., nato a il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di Legale Rappresentante, in nome, per conto e nell'interesse dicon sede a..... .codice fiscale e partita IVA, di seguito denominata "Assegnatario";

PREMESSO CHE

- il Comune di San Mauro Pascoli è proprietario della Sala Ginnica annessa alla Scuola Primaria "Maria Montessori" e relative pertinenze, sita in San Mauro Pascoli, Via Montessori n. 1, come meglio individuata nella planimetria allegata alla presente convenzione (**All. A2**);
- la suddetta sala è destinata prioritariamente alle attività didattiche, sportive ed extracurricolari dell'Istituto Comprensivo e può essere utilizzata, compatibilmente con tali esigenze, anche per lo svolgimento di attività sportive e motorie in orario extrascolastico;
- l'Amministrazione comunale intende favorire la pratica sportiva e motoria, riconoscendone la funzione educativa, sociale, aggregativa e inclusiva, nonché valorizzare l'utilizzo del patrimonio comunale a beneficio della collettività;
- la Legge 7 aprile 2026, n. 53 pubblicata in GU n.94 del 23.04.26 all'art 1, comma 1 lettera b) ha previsto che *"con apposite convenzioni il Comune o la Città metropolitana, sentite le istituzioni scolastiche interessate, mettono a disposizione delle società e delle associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature al di fuori dell'orario di svolgimento del servizio scolastico e delle attività extracurricolari previste dal piano triennale dell'offerta formativa nonché nel periodo che intercorre tra la fine e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico"*;
- la Legge Regionale della Emilia Romagna n. 8 del 31/05/2017 disciplina le modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali, in attuazione

dell'articolo 90 della legge 289/2002 e che mira a valorizzare l'associazionismo sportivo senza scopo di lucro;

- l'art. 181 del D.Lgs n.36.2023 stabilisce che le concessioni relative ai servizi non economici d'interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione del Libro IV, parte II del codice dei contratti pubblici D.Lgs n.36.2023;
- il Comune intende, inoltre, promuovere la collaborazione con le società ed associazioni sportive prive di scopo lucrativo per favorire la pratica sportiva al fine di sostenere la crescita armonica e civile della Comunità locale in tutte le fasce di età, anche in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà;
- con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 68 del 09/09/2026 si è provveduto a raccogliere le richieste e le relative manifestazioni d'interesse presentate dalle società e dalle associazioni sportive interessate ad assumere in gestione d'uso la Sala Ginnica in orario extrascolastico, per le stagioni sportive 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029;
- a procedura espletata sono state assegnate all'Associazione/Società sopra indicata le fasce orarie specificate nella presente convenzione;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 – Oggetto

La presente Convenzione disciplina l'utilizzo da parte della Società/Associazione sportiva con sede.....c.f....., della Sala Ginnica della Scuola Primaria “Maria Montessori”, con annessi servizi igienici, sita in San Mauro Pascoli, Via Montessori n. 1, al di fuori dell'orario di svolgimento del servizio scolastico.

Art. 2 – Durata e fasce orarie

La presente convenzione ha durata dal 01/10/2026 al 15/06/2029, eventualmente rinnovabile per un anno previo accordo tra le parti fermo restando che al termine della durata qui prevista l'Amministrazione ha pieno diritto di decidere di non rinnovare la concessione e il concessionario non avrà nulla da pretendere ad alcun titolo.

Le giornate e le fasce orarie di utilizzo della Sala Ginnica saranno determinate annualmente dal Comune sulla base del calendario scolastico dell'Istituto Comprensivo e tenuto conto delle esigenze connesse all'attività didattica, sportiva ed extracurricolare della Scuola. Il calendario con le giornate di utilizzo sarà comunicato all'Assegnatario prima dell'avvio di ciascuna stagione sportiva e potrà essere successivamente modificato dal Comune in relazione a sopravvenute esigenze scolastiche, istituzionali, manutentive, di sicurezza o di pubblico interesse.

Art. 3 – Priorità dell'attività scolastica e pluralità di utilizzo

La Sala Ginnica è destinata prioritariamente alle attività didattiche, sportive ed extracurricolari dell'Istituto Comprensivo. L'utilizzo da parte dell'Assegnatario è pertanto subordinato alle esigenze dell'attività scolastica e alle attività previste dal Piano triennale dell'offerta formativa.

Il Comune si riserva inoltre la possibilità di sospendere o limitare temporaneamente l'utilizzo della struttura per esigenze istituzionali, manutentive, di sicurezza, emergenza o per altre motivate ragioni di pubblico interesse.

Art. 4 – Utilizzo durante i periodi di sospensione delle attività scolastiche

La Sala Ginnica potrà essere utilizzata esclusivamente al di fuori dell'orario scolastico e delle attività didattiche, sportive ed extracurricolari programmate dall'Istituto Comprensivo e nel rispetto del calendario scolastico relativo al plesso della Scuola Primaria “Maria Montessori”, comprese le

sospensioni delle attività didattiche, le chiusure per festività e le date di inizio e termine delle lezioni comunicate annualmente dall'Istituto Comprensivo.

Art. 5 – Divieto di cessione e sub-concessione

È fatto divieto all'Assegnatario di cedere o sub-concedere, in tutto o in parte, a soggetti terzi la struttura o le fasce orarie assegnate. La violazione del presente articolo costituisce grave inadempimento e può comportare la decadenza dall'assegnazione.

Art. 6 – Apertura, chiusura e chiavi di accesso

L'Assegnatario provvede direttamente all'apertura e alla chiusura della struttura nelle fasce orarie assegnate. Le chiavi o altri dispositivi di accesso consegnati dal Comune/Istituto Comprensivo sono affidati esclusivamente all'Assegnatario e devono essere custoditi con la massima diligenza. È vietata la duplicazione delle chiavi o la cessione dei dispositivi di accesso a soggetti terzi senza preventiva autorizzazione del Comune/Scuola.

Alla cessazione della presente convenzione, per qualsiasi causa, tutte le chiavi e i dispositivi di accesso dovranno essere immediatamente restituiti al Comune.

Art. 7 – Responsabilità e coperture assicurative

L'Assegnatario è responsabile del corretto utilizzo della struttura, degli impianti, degli arredi e delle attrezzature e risponde dei danni arrecati durante lo svolgimento delle proprie attività. L'Assegnatario assume ogni responsabilità per danni a persone o cose direttamente o indirettamente derivanti dalle attività svolte nella struttura, sollevando il Comune e l'Istituto Comprensivo da responsabilità per fatti imputabili all'Assegnatario, ai propri associati, tesserati, dipendenti, collaboratori, istruttori o utenti.

L'Assegnatario è tenuto a stipulare e mantenere efficace per tutta la durata della convenzione idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per gli utenti;

Restano a carico dell'Assegnatario gli ulteriori obblighi assicurativi previsti dalla normativa vigente nei confronti dei propri tesserati, lavoratori e collaboratori.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata al Comune prima dell'inizio dell'utilizzo della struttura e ad ogni successivo rinnovo delle stesse.

Art. 8 – Modalità di utilizzo e obblighi dell'Assegnatario

L'utilizzo della Sala Ginnica deve avvenire con la presenza di un responsabile dell'Associazione/Società.

La Società/Associazione sportiva si impegna:

- ad utilizzare gli spazi con diligenza e nel rispetto della loro destinazione;
- alla vigilanza e alla custodia per tutto il tempo d'uso della sala;
- alla pulizia dei locali a regola d'arte al fine di garantire le migliori condizioni di igiene, pulizia e decoro compreso l'acquisto del materiale di pulizia;
- al pagamento della tariffa di utilizzo;
- a stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per gli utenti;
- a riconsegnare i beni comunali completamente integri ed a risarcire ogni eventuali danno arrecato.

L'uso della struttura comporta altresì, l'assunzione, a carico della Società/Associazione, degli oneri derivanti:

- dalle spese per il personale impiegato nella gestione, compresi gli oneri previdenziali e assicurativi obbligatori;
- dal rispetto del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, normativa prevenzione incendi e conseguenti adempimenti connessi;
- dalle spese contrattuali (imposte, bolli, diritti, etc.) ove previste.

La Società/Associazione assume inoltre i seguenti impegni:

- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7, commi 11 e 11-bis, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, come modificato dalla L. 4 agosto 2021, n. 116, nonché dal Decreto del Ministro della Salute 7 aprile 2023, adottato di concerto con il Ministro per lo Sport e i Giovani, la Società/Associazione, ai fini dell'adempimento degli obblighi in materia di dotazione del defibrillatore semiautomatico o automatico esterno (DAE), si avvale del dispositivo già presente presso il plesso scolastico, collocato in apposito locale che sarà comunicato dall'Istituto Comprensivo e al quale la Società/Associazione deve poter accedere durante tutto l'orario di utilizzo della palestra; a tal fine, vengono consegnate all'Assegnatario le relative chiavi/modalità di accesso. La Società/Associazione è tenuta, prima dell'inizio delle attività, ad accertarsi della presenza, dell'accessibilità e del regolare funzionamento del DAE e a segnalare tempestivamente eventuali anomalie o indisponibilità del dispositivo. La stessa deve, inoltre, garantire, durante lo svolgimento delle proprie attività sportive, la presenza di almeno un soggetto adeguatamente formato all'utilizzo del DAE, nel rispetto della normativa vigente;
- sollevare espressamente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine all'utilizzo dei beni ricevuti in uso, per eventuali danni o pregiudizi a persone e/o cose direttamente o indirettamente derivanti dalle proprie attività.

Nulla è dovuto a qualsiasi titolo alla Società/Associazione per l'eventuale interruzione delle attività.

Art. 9 – Obblighi del Comune

Il Comune assicura, compatibilmente con le esigenze dell'Istituto Comprensivo, la disponibilità della Sala Ginnica nelle fasce orarie assegnate.

Restano in capo al Comune gli interventi manutentivi straordinari sulla struttura e sugli impianti di propria competenza.

Il Comune, anche tramite proprio personale o personale incaricato, potrà effettuare verifiche sul corretto utilizzo della struttura e sul rispetto degli obblighi previsti dalla presente convenzione.

Rimarranno in carico al Comune i seguenti compiti:

- assegnazione degli orari alle Associazioni/Società Sportive sulla base del calendario scolastico;
- tenuta del calendario di utilizzo della palestra;
- rapporti con le Associazioni/Società Sportive e con la Dirigenza Scolastica;
- emissione delle fatture relative alle tariffe dovute per l'utilizzo della palestra;
- controllo del rispetto della convenzione;

Art. 10 – Tariffa per l'utilizzo

L'Assegnatario è tenuto a corrispondere al Comune di San Mauro Pascoli la tariffa prevista per l'utilizzo della Sala Ginnica, determinata sulla base delle ore effettivamente assegnate e secondo le tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.

Per l'anno 2026 la tariffa è pari ad € 10,00 oltre IVA per ogni ora di utilizzo, come stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 19/11/2025.

Il Comune provvederà all'emissione delle relative fatture secondo le modalità e le scadenze comunicate dal competente ufficio.

L'Assegnatario potrà determinare e introitare autonomamente, nel rispetto della normativa applicabile, le quote associative, di tesseramento, iscrizione o partecipazione richieste ai propri associati, tesserati o utenti. Tali somme non costituiscono tariffe comunali né entrate spettanti al Comune.

Art. 11 – Variazioni delle fasce orarie

Le fasce orarie assegnate non possono essere autonomamente modificate, cedute o scambiate dall'Assegnatario. Eventuali richieste di variazione dovranno essere preventivamente presentate al Comune e potranno essere autorizzate esclusivamente qualora compatibili con le disponibilità della struttura, con le esigenze scolastiche e con le assegnazioni disposte in favore di altri soggetti.

Art. 12 – Utilizzi occasionali ulteriori

Eventuali richieste di utilizzo della Sala Ginnica per giornate o fasce orarie ulteriori rispetto a quelle assegnate dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune e saranno accolte esclusivamente in presenza di disponibilità della struttura e compatibilmente con le esigenze scolastiche e con le assegnazioni già effettuate.

Art. 13 – Controlli, inadempimenti e decadenza

Il Comune potrà effettuare, anche tramite personale incaricato, controlli sul corretto utilizzo della struttura e sul rispetto della presente convenzione.

In caso di inadempimento, il Comune potrà richiedere all'Assegnatario di provvedere alla regolarizzazione entro un termine stabilito, salvo i casi di particolare gravità o urgenza.

Costituiscono, in particolare, cause di decadenza dall'assegnazione:

- la cessione o sub-concessione non autorizzata degli spazi o delle fasce orarie;
- l'utilizzo della struttura per attività diverse da quelle autorizzate;
- il grave o reiterato mancato rispetto degli obblighi di custodia, pulizia e sicurezza;
- il mancato pagamento delle somme dovute al Comune;
- il venir meno dei requisiti richiesti dall'Avviso;
- il grave o reiterato danneggiamento della struttura o delle attrezzature.

Art. 14 – Recesso, sospensione e revoca

L'Assegnatario può rinunciare all'assegnazione mediante comunicazione scritta al Comune con un preavviso di almeno 30 giorni.

Il Comune può sospendere temporaneamente l'utilizzo della struttura per esigenze scolastiche, istituzionali, manutentive, di sicurezza, emergenza o di pubblico interesse.

Il Comune può inoltre revocare l'assegnazione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o dichiararne la decadenza nei casi previsti dalla presente convenzione.

In tali casi l'Assegnatario non potrà avanzare alcuna pretesa risarcitoria o richiesta di indennizzo, fatto salvo quanto eventualmente dovuto in relazione alle tariffe per i periodi di effettiva disponibilità della struttura.

Art. 15 – Controversie

Le parti si impegnano a ricercare una soluzione bonaria per eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione.

In caso di mancato accordo, la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria territorialmente competente.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

I dati personali acquisiti nell'ambito della presente convenzione saranno trattati dal Comune di San Mauro Pascoli, in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità connesse alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente. I dati potranno essere comunicati ai soggetti competenti nei casi previsti dalla legge e diffusi nei limiti degli obblighi di pubblicità e trasparenza.

L'informativa completa sul trattamento dei dati personali, contenente anche l'indicazione dei diritti dell'interessato e i riferimenti del Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO), è consultabile sul sito istituzionale del Comune di San Mauro Pascoli <https://www.comune.sanmauropascoli.fc.it> nella sezione dedicata alla privacy.

Art. 17 - Spese contrattuali e registrazione

Il presente atto, stipulato mediante scrittura privata semplice e avente ad oggetto operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi

dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. In caso di registrazione, l'imposta di registro è dovuta in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del medesimo D.P.R. n. 131/1986.

Le eventuali spese di registrazione e le altre spese contrattuali sono poste a carico dell'assegnatario, ferme restando nei confronti dell'Amministrazione finanziaria le responsabilità previste dalla legge. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella, Allegato B, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, in quanto stipulato con un'Associazione/Società Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro, regolarmente iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).

Art. 18 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e di regolamenti vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

San Mauro Pascoli, _____

PER IL COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Dott. Francesco Valente

PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO

DI SAN MAURO PASCOLI

Il Dirigente Scolastico

Dott. Jaime Amaducci

PER L'ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ SPORTIVA

Il Legale Rappresentante
